

NOTE

- ¹ Cfr. la Bibliografia, *infra*.
- ² M. Toscano, a cura di, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgimento*, Roma, Senato della Repubblica, 1998, p. 28; si veda anche, dello stesso Autore, *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*, Milano, Angeli, 2003, p. 249.
- ³ M. Sarfatti, *Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi*, Torino, Einaudi, 2002, p. 5.
- ⁴ *Ibidem*.
- ⁵ *Ivi*, pp. 5-6.
- ⁶ M. Sarfatti, *Il razzismo fascista nella sua concretezza: la definizione di "ebreo" e la collocazione di questi nella costruenda gerarchia razziale*, in *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, a cura di A. Burgio, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 321.
- ⁷ Allied Military Government of Occupied Territory, *Proclama n. 7*, "Sicily Gazette", n. 1, luglio 1943.
- ⁸ M. Toscano, a cura di, *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit., pp. 30-31.
- ⁹ *Ibidem*. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1988, pp. 441-442. S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto della persecuzione: l'antisemitismo 'amministrativo' del Ministero dell'Interno*, "La Rassegna Mensile di Israel", LIV, n. 1-2, 1988, pp. 272-273.
- ¹⁰ M. Sarfatti, *Le leggi antiebraiche*, cit., pp. 3-4.
- ¹¹ G. Fubini, 1938-1988, "La Rassegna Mensile di Israel", LIV, cit., p. 11.
- ¹² J. P. Sartre, *L'antisemitismo. Riflessioni sulla questione ebraica*, Milano, Mondadori, 1990, p. 34.
- ¹³ A. Gramsci, *Quaderni dal carcere*, III, *Il Risorgimento*, Torino, Einaudi, 1966, p. 166.
- ¹⁴ G. Fubini, *L'antisemitismo dei poveri*, Firenze, Giuntina, 1984, pag. 5; si veda anche, dello stesso Autore, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano. Dal periodo napoleonico alla repubblica*, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 39.
- ¹⁵ G. Fubini, *La condizione giuridica*, cit., p. 39.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 4-5.

¹⁸ V. Foa, *Lettere della giovinezza. Dal carcere 1935-1943*, a cura di F. Montevercchi, Torino, Einaudi, 1998, p. 449.

¹⁹ M. Sarfatti, *1938: le leggi contro gli ebrei*, "La Rassegna Mensile di Israel", LIV, cit., p. 14.

Per inciso: il divieto di appartenenza alle forze armate recuperato dall'art. 10 r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, e poi dal r.d.l. 22 dicembre 1938, n. 2111, divieto che tradizionalmente aveva caratterizzato in negativo la condizione degli ebrei sino all'emancipazione, affonda le proprie radici nel diritto romano. Compare infatti inizialmente "in una disposizione degli imperatori Arcadio ed Onorio dell'anno 404, raccolta nel Codex Theodosianus 16, 8, 16 (*Judaeos... omni militia privandos esse censemus*), ribadita nel 418 (C. th. 16, 8, 24), poi ancora nel 425 (Const. Sirmond., 6, in fine: *Judaeis quaque vel paganis causas agendi vel militandi licentiam denegamus*) e ancora nel 527 (C. 1, 5, 12, 6)": G. Fubini, *La condizione giuridica*, cit., p. 69.

²⁰ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., pp. 6-9.

²¹ A. C. Jemolo, *Anni di prova*, Vicenza, Neri Pozza, 1969, p. 163; poi Firenze, Passigli, 1991.

²² M. Toscano, a cura di, *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit., p. 28.

²³ L. Violante, *Presentazione*, in Camera dei Deputati, *La persecuzione degli ebrei durante il fascismo. Le leggi del 1938*, Roma, Grafica Editrice Romana, 1998.

²⁴ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 19.

²⁵ R. d. 30 ottobre 1930, n. 1731, sulle comunità israelitiche e sulla Unione delle comunità medesime, con successivo regolamento di applicazione 19 dicembre 1931, n. 1561, emanati in forza della delega di cui all'art. 14 l. 24 giugno 1929, n. 1159 e miranti a modificare la legislazione precedentemente vigente in tema di *culti acattolici* per conformarla alla reintrodotta gerarchia tra le diverse confessioni e, in senso generale, al nuovo diritto pubblico. Si legge, infatti, nella relazione allo schema di decreto del 1930 che le disposizioni ivi contenute avevano lo scopo di stabilire per le Comunità in oggetto "un ordinamento ed un sistema uniforme di controllo, ciò che risponde all'indirizzo del moderno diritto pubblico, che vuole sottoposte all'autorità dello Stato, ed opportunamente giurate, tutte le forme di attività, specie quelle a base collettiva".

²⁶ G. Fubini, *La condizione giuridica*, cit., p. 41.

²⁷ V. Foa, *Lettere*, cit., p. 533.

²⁸ M. Toscano, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., p. 249.

²⁹ *Ivi*, p. 247.

³⁰ G. Fubini, *La condizione giuridica*, cit., p. 57.

³¹ Sulla "scarsa propensione degli storici all'analisi giuridica" riflette Emanuele Conte, che d'altra parte non si esime dal rilevare in parallelo la "tendenza degli storici del diritto a rivolgersi soltanto a pochissimi specialisti", "allontanando così lo studioso della storia politica e sociale dalle fonti più esplicite e più interessanti per lui": quelle fonti giuridiche che finiscono, quindi, con il risultare accessibili in modo pressoché esclusivo "a un ristretto numero di *sacerdotes*" chiusi nell'uso di un gergo estremamente tecnico come in una anacronistica torre d'avorio. Risultato di ciò è che certe storie del diritto, o della riflessione sul diritto, sembrano sciorinare una rassegna di teorie, più o meno articolate ed elaborate, che però in ultima analisi si applicano a risolvere - o quantomeno

ad affrontare - non i problemi del mondo reale, ma soltanto le antinomie dell'intelletto giuridico; che la storia giuridica è divenuta "una disciplina guardata con sospetto dalle altre scienze storiche"; che si è prodotta una vera e propria frattura tra aree di studio "un tempo assai vicine fra loro, come la storia delle istituzioni, quella delle dottrine politiche, la storia delle strutture sociali e quella del diritto: fino al punto che gli storici non giuristi hanno finito per considerare estranee al proprio lavoro" fonti invece utili, e forse imprescindibili, per conoscere la lettura che una determinata società ha dato di se stessa. Conte - ragionando sulla attuale diversità di prospettive, e di linguaggi, tra storici e giuristi (storici) in termini generali e senza specifico riferimento alla normazione antiebraica, che però ben costituisce materia rispetto alla quale valutare le sue argomentazioni - conclude che "una riflessione sulle ragioni profonde di questa estraneità potrebbe riavvicinare la storia giuridica a quella sociale, e rifare del diritto, delle istituzioni e dei giuristi i protagonisti di una storia: con le contraddizioni, i rinnovamenti e i ripiegamenti, i misteri e i dubbi che sono tipici di tutte le storie umane": E. Conte, *Storicità del diritto. Nuovo e vecchio nella storiografia giuridica attuale*, "Storica", a. VIII, n. 22, 2002, pp. 137 e 162.

- ³² Come devianza già percepita, all'epoca, almeno in parte dell'applicazione giurisprudenziale. Si veda ad es. sent. 5 maggio 1939 *Rossi vs. Artom* Corte App. Torino, pres. Peretti Griva, est. Bozzi: "[...] Poiché si tratta di norme che apportano determinate restrizioni alla capacità giuridica dei cittadini, con specifici effetti derogativi delle leggi 29 marzo 1848 n. 688, 19 giugno 1848 n. 735 [...], le quali concedevano agli acattolici il pieno godimento dei diritti civili e politici, tali norme, nonostante il loro carattere di ordine pubblico, si devono intendere strictissimae interpretationis (art. 4 preleggi)", "Foro italiano", 1939, I, pag. 915 (riportata in G. Fubini, *La legislazione razziale nell'Italia fascista: normativa e giurisprudenza*, in Camera dei Deputati, *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa*, Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali/Roma, 17-18 ottobre 1988, Roma, Grafica Editrice Romana, 1989, p. 26; e dallo stesso Autore, più recentemente, in "Ha Keillah", a. XXVIII-144, n. 5, dicembre 2003, p. 21).
- ³³ A. Galante Garrone, *Ricordi e riflessioni di un magistrato*, "La Rassegna Mensile di Israel", LIV, cit., p. 28.
- ³⁴ In tedesco, costruzione teoretica.
- ³⁵ Agostino di Ippona, *De libero arbitrio*, I, 5; Tommaso d'Aquino, *Summa theologica*, XCV, 2, 4.
- ³⁶ Herbert L. A. Hart, *Il concetto di diritto*, Torino, Einaudi, 1965, p. 11; ristampa 1974.
- ³⁷ *Ivi*, p. 234.
- ³⁸ M. Sarfatti, *1938: le leggi contro gli ebrei*, "La Rassegna Mensile di Israel", LIV, cit., p. 14.
- ³⁹ In una prospettiva che potrebbe definirsi per certi versi hobbesiana: "Non è la sapienza, ma l'autorità che crea la legge". "Non è la parola della legge, ma il potere di colui il quale ha nelle mani la forza di una nazione, che rende efficaci le leggi" (Th. Hobbes, *A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England*, pubblicato nel 1681, trad. it in Th. Hobbes, *Opere politiche*, a cura di N. Bobbio, Torino, UTET, 1959, rist. 1971, I, pp. 397 e 402).
- ⁴⁰ M. Sarfatti, *Le leggi antiebraiche*, cit., p. 4.
- ⁴¹ M. Sarfatti, *1938: le leggi contro gli ebrei*, "La Rassegna Mensile di Israel", LIV, cit., p. 14.
- ⁴² *Ibidem*.
- ⁴³ *Ivi*, p. 13.
- ⁴⁴ *Ivi*, p. 13-14.

- 45 A. Milano, *Storia degli ebrei d'Italia*, Torino, Einaudi, 1963, p. 392.
- 46 A. Momigliano, *Pagine ebraiche*, Torino, Einaudi, 1987, *Prefazione* dell'Autore, p. XXXI.
- 47 M. Sarfatti, *1938: le leggi contro gli ebrei*, "La Rassegna Mensile di Israel", vol. LIV, cit., p. 16-17.
- 48 V. Foa, *Questo Novecento*, Torino, Einaudi, 1996, pp. 150-151.
- 49 G. Israel - P. Nastasi, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 101; va precisato che gli Autori, come oltre specificato, non concordano con questa prospettiva.
- 50 E. Momigliano, *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, Milano, Mondadori, 1946, p. 65.
- 51 R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1961, pag. 296: "Non vi è dubbio che il famoso slogan 'discriminare non perseguire' rispecchia le vere intenzioni di Mussolini"; 4a Torino, Einaudi, 1988.
- 52 G. L. Mosse, *Il razzismo in Europa. Dalle origini all'Olocausto*, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 215; e precedentemente nell'edizione *Toward the Final Solution. A History of European Racism*, New York, Fertig, 1978, p. 200: "Mussolini was no racist".
- 53 F. Chabod, *L'Italia contemporanea, 1918-1948*, Einaudi, Torino, 1961, p. 97.
- 54 M. L. Salvadori, *Storia dell'età contemporanea*, Loescher, Torino, 1976, p. 737.
- 55 C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1994*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 379; 1a 1974.
- 56 M. Sarfatti, *Le leggi antiebraiche*, cit, p. 50.
- 57 *Ibidem*.
- 58 V. Foa, *Questo Novecento*, cit., p. 149.
- 59 D. Mack Smith, *Storia d'Italia, 1861-1958*, vol. II, Roma-Bari, Laterza, 1964, p. 726.
- 60 A. Banfi, intervista a G. Mosse, "Liberal" n. 22, gennaio 1997, p. 26; G. Mosse, *Fascismo, razzismo e uso politico della storia*, in *Un passato che passa? Germania e Italia tra memoria e prospettiva*, a cura di G. Preterossi, Roma, Fahrenheit 451, 2000, p. 17.
- 61 G. Luzzatto Voghera, *L'antisemitismo in Europa e in Italia tra le due guerre*, in *La persecuzione degli ebrei durante il fascismo*, cit., pp. 71-72.
- 62 G. Israel - P. Nastasi, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, cit., p. 101.
- 63 E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 22.
- 64 *Ivi*, p. 31.
- 65 *Ivi*, p. 53.
- 66 *Ivi*, p. 41.
- 67 *Ivi*, p. 42.
- 68 Il già ricordato "snobismo del povero", cfr. nota 11.
- 69 A. Leon, *La conception matérialiste de la question juive*, Paris, E.D.I., 1992, pp. 152-157, qui in nostra traduzione; 1a 1946; trad. it. *Il marxismo e la questione ebraica*, Roma, Samonà e Savelli, 1968.
- 70 G. Fubini, *La condizione giuridica*, cit., p. 64.
- 71 A. Burgio, *Una ipotesi di lavoro per la storia del razzismo italiano*, in *Studi sul razzismo italiano*, a cura di A. Burgio - L. Casali, Bologna, CLUEB, 1996, p. 23.

- ⁷² *Ivi*, p. 25.
- ⁷³ G. L. Mosse, *Il razzismo in Europa*, cit., p. 7.
- ⁷⁴ Z. Bauman, *Modernità e Olocausto*, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 60 e segg.
- ⁷⁵ A. Burgio, *Una ipotesi di lavoro per la storia del razzismo italiano*, cit., p. 25-26.
- ⁷⁶ G. Fubini, *La condizione giuridica*, cit., p. 60.
- ⁷⁷ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 60.
- ⁷⁸ Se ne legga il testo, riprodotto integralmente, in M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, Zamorani, 1994, pp. 18-20; e in Camera dei Deputati, *La persecuzione degli ebrei durante il fascismo*, cit., pp. 111 e segg. Allora apparve in "Il giornale d'Italia" del 15 luglio 1938 (diffuso il 14) e successivamente sugli altri quotidiani.
- ⁷⁹ G. Bottai, *Diario 1935-1944*, a cura di G. B. Guerri, Milano, Rizzoli, 1982, p. 136.
- ⁸⁰ G. Ciano, *Diario 1937-1943*, a cura di R. De Felice, Milano, Rizzoli, 1980, p. 107 e segg.
- ⁸¹ G. Pini, *Filo diretto con Palazzo Venezia*, Bologna, Cappelli, 1950, p. 158.
- ⁸² M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, cit., p. 18.
- ⁸³ R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., 4a ed., pp. 278-280, 303.
- ⁸⁴ M. A. Cortellazzo, *Il lessico del razzismo fascista (1938)*, "Movimento operaio e socialista", a. VII, n. 1, gennaio-aprile 1984, p. 65.
- ⁸⁵ M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, cit., p. 18.
- ⁸⁶ Il testo è riportato in M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, cit., p. 17-18; in B. Mussolini, *Opera omnia*, a cura di E. e D. Susmel, vol. XXIX, Firenze, La Fenice, 1959, pp. 494-495; nei quotidiani italiani del 17 febbraio 1938. Le note sotto il titolo di *Informazione diplomatica* avevano lo scopo di comunicare giornalmente la posizione del Governo su questioni di politica estera; erano redatte personalmente da Mussolini o dal Ministro degli Esteri, Ciano, e pubblicate senza firma.
- ⁸⁷ M. Sarfatti, *Il censimento degli ebrei del 22 agosto 1938 nel quadro dell'avvio della politica antiebraica di Mussolini*, in *Italia judaica. Gli ebrei nell'Italia unita 1870-1945*, Atti del IV convegno internazionale (Siena, 12-16 giugno 1989), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993, p. 358.
- ⁸⁸ *Ibidem*.
- ⁸⁹ *Ivi*, p. 367.
- ⁹⁰ *Ivi*, p. 374-375.
- Con riferimento alle risultanze della rilevazione, nota Sabatello come esse "non furono mai ufficialmente pubblicate dai fascisti, probabilmente timorosi di rovinare con le proprie stesse mani il mito da loro creato di una 'piovra' ebraica in Italia": F. Sabatello, *Il censimento degli ebrei del 1938 (note metodologiche sulla sua preparazione, la sua realizzazione ed i suoi risultati)*, estratto da "La Rassegna Mensile di Israel", XVII, n. 1-2, 1976, p. 4.
- ⁹¹ M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, cit., p. 29.
- ⁹² G. Fubini, *La condizione giuridica*, cit., p. 66.
- ⁹³ G. Fubini, *Ibidem*.
- ⁹⁴ R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, op. cit., 4a ed., pp. 298 e segg., 567 e segg.; si

veda anche M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, cit., p. 40 (ambidue con riferimenti alle diverse modifiche e alle successive stesure del testo).

- ⁹⁵ Il testo integrale è riprodotto in M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, cit., appendice; e in Camera dei Deputati, *La persecuzione degli ebrei durante il fascismo*, cit., pp. 115 e segg.
- ⁹⁶ G. Fubini, *La legislazione razziale nell'Italia fascista*, cit., p. 22.
- ⁹⁷ *Ivi*, p. 18.
- ⁹⁸ *Ivi*, p. 22.
- ⁹⁹ R.d.l. 15 novembre 1938, n. 1779, Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1938, n. 272 (29 novembre), conv. in l. 5 gennaio 1939, n. 98.
- ¹⁰⁰ R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1938, n. 264 (19 novembre), conv. in l. 5 gennaio 1939, n. 274.
- ¹⁰¹ R.d.l. 22 dicembre 1938, n. 2111, Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1939, n. 30 (6 febbraio), conv. in l. 2 giugno 1939, n. 739.
- ¹⁰² R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, conv. in l. 5 gennaio 1939, n. 274, cit.; r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126, Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1939, n. 35 (11 febbraio); l. 9 ottobre 1942, n. 1420, Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1942, n. 298 (17 dicembre).
- ¹⁰³ R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, conv. in l. 5 gennaio 1939, n. 274, cit.; r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126, cit.; r.d.l. 27 marzo 1939, n. 665, Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1939, n. 110 (10 maggio).
- ¹⁰⁴ L. 13 luglio 1939, n. 1055, Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1939, n. 179 (2 agosto); l. 28 settembre 1940, n. 1459, in Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1940, n. 256 (31 ottobre).
- ¹⁰⁵ Artt. 155, 342 e 128 trans. del Cod. civ. 1942.
- ¹⁰⁶ Art. 292 del Cod. civ. 1942.
- ¹⁰⁷ Art. 348 del Cod. civ. 1942.
- ¹⁰⁸ Art. 404 del Cod. civ. 1942.
- ¹⁰⁹ L. 23 maggio 1940, n. 587, in Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1940, n. 143 (19 giugno).
- ¹¹⁰ L. 19 aprile 1942, n. 517, in Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1942, n. 126 (28 maggio).
- ¹¹¹ G. Fubini, *La condizione giuridica*, cit., p. 67.
- ¹¹² Riferisce Sarfatti che "i provvedimenti per la difesa della razza emanati fra il settembre ed il novembre 1938" furono "sottoposti alla votazione in Aula in unica soluzione. La Camera dei Deputati, alla presenza del duce, li approvò per acclamazione nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1938. Era però ancora in vigore l'articolo 63 dello Statuto albertino, che prescriveva lo scrutinio segreto per la votazione finale di un disegno di legge, sicché il presidente Costanzo Ciano dovette richiamare i Deputati a deporre nell'urna il proprio voto. Tutti i 351 presenti votarono sì su ciascun provvedimento. È significativo che nella stessa seduta la Camera dei Deputati votasse la propria trasformazione in Camera dei fasci e delle corporazioni. L'approvazione delle leggi razziali coincise, quindi, con la definitiva dissoluzione delle istituzioni rappresentative" dell'Italia nata dal Risorgimento: M. Sarfatti, *La persecuzione degli ebrei in Italia dalle leggi razziali alla deportazione. La conversione in legge dei decreti-legge*, in Camera dei Deputati, *La persecuzione degli ebrei durante il fascismo*, cit., p. 137.

- ¹¹³ Era, in questo caso, utilizzato il criterio biologico.
- ¹¹⁴ Fubini menziona App. Torino 5 maggio 1939, "Foro italiano" 1939, I, 915, e Trib. Roma 19 giugno 1939, "Rivista di diritto privato" 1940, 29.
- ¹¹⁵ G. Fubini, *La condizione giuridica*, cit., p. 68.
- ¹¹⁶ G. Fubini, *La legislazione razziale nell'Italia fascista*, cit., p. 23.
- ¹¹⁷ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 85.
- ¹¹⁸ Cfr. E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., pag. 85-86; e *La normativa antiebraica del 1938-1943 sui beni e sul lavoro*, in *Rapporto generale della Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 2001, pp. 61 e segg.
- ¹¹⁹ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 91.
- ¹²⁰ G. Fubini, *La legislazione razziale nell'Italia fascista*, cit., p. 23.
- ¹²¹ In base al quale i "cittadini italiani di razza ebraica" non potevano: "a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè [sic] avere di dette aziende la direzione nè [sic] assumervi comunque, [sic] l'ufficio di amministratore o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743".
- ¹²² Prevedeva che il "genitore di razza ebraica" potesse "essere privato della patria potestà sui figli" appartenenti "a religione diversa da quella ebraica".
- ¹²³ Vietava alle persone "appartenenti alla razza ebraica" di lavorare alle dipendenze di "Amministrazioni delle imprese private di assicurazione".
- ¹²⁴ Questo articolo prevedeva l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una apposita commissione, "composta del Sottosegretario di Stato all'interno", che la presiedeva, "di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale".
- ¹²⁵ Il r.d.l. n. 1728/1938 è riprodotto integralmente, nel testo pubblicato dalla "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", in Camera dei Deputati, *La persecuzione degli ebrei durante il fascismo*, cit., pp. 122-126.
Per avere un'idea delle dimensioni che il fenomeno della cosiddetta discriminazione assunse tra gli ebrei residenti a Roma, si consideri che questi presentarono 372 istanze motivate da quelle che il testo legislativo definiva "eccezionali benemerienze" e 1086 sulla base degli altri casi previsti dall'art. 14; ne furono accolte, rispettivamente, 48 e 508. ACS, MI, *Demorazza*, banca dati a cura di L. Garofalo). Per ulteriori informazioni di carattere statistico, si veda F. Colzi-C. Procaccia, *infra*. Vale qui la pena di rilevare che - considerata la massima discrezionalità del provvedimento ministeriale e le dinamiche di corruzione/concussione e clientelari che essa favoriva - lo strumento della "discriminazione" si rivelava spesso tanto più facilmente fruibile, quanto più alto era il reddito dell'aspirante "discriminato" e il prezzo che questi era disposto a pagare; rilievo, questo, che parrebbe confermato da una lettura *prima facie* dei dati d'archivio. Cfr. A. Camerano, *infra*.

¹²⁶ “Nella specie, [...] trattandosi di provvedimento emesso dalla più alta autorità della gerarchia amministrativa, esso sarebbe stato impugnabile soltanto con ricorso *amministrativo* straordinario al Re Imperatore, oppure *giurisdizionale di legittimità* al Consiglio di Stato; ma l'uno e l'altro non potevano essere tolti in maniera più esplicita”: A. Cioffi, *Lo stato raziale [sic] e le sue gaurentigie nel diritto italiano*, Empoli, Nocchioli, 1942, p. 13.

¹²⁷ S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto della persecuzione*, cit., pp. 233 e segg.

¹²⁸ *Ivi*, pp. 233-234.

¹²⁹ Cfr., peraltro, per quanto riguarda le situazione romana: C. Procaccia, *Gli ebrei romani dall'emancipazione alle leggi razziali. Aspetti economici e sociali*, in *Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma*, a cura di M. I. Venzo - B. Migliau, Roma, Archivio di Stato di Roma, 2003 (cui qui ci si riferisce al paragrafo seguente); e F. Colzi-C. Procaccia, *infra*. Su queste questioni il dibattito tra gli storici è tuttora aperto e le conclusioni raggiunte non sono univoche.

¹³⁰ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 85.

¹³¹ M. Toscano, a cura di, *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit., p. 29.

¹³² Una delle forme di società previste e regolate dal codice civile del 1882 e dal codice di commercio abrogato; i suoi soci non assumevano alcuna responsabilità oltre il limite delle quote o azioni societarie possedute e non figuravano con il proprio nome nella ragione sociale (da cui la definizione). La società anonima per azioni e quella per quote sono, ora, rispettivamente sostituite dalla società per azioni e dalla società a responsabilità limitata; possono rintracciarsene precedenti nelle maone medievali e nelle più recenti compagnie delle Indie, mentre il riconoscimento giuridico di questa figura risale a Colbert.

Nell'economia della prima età contemporanea, la società anonima ha costituito uno strumento efficace per agevolare la concentrazione dei capitali ed il sorgere della grande impresa, consentendo ai soci di ridurre entro limiti predeterminati i rischi inerenti alla loro partecipazione e di monetizzare agevolmente e in tempi brevi il loro apporto alla società attraverso la vendita dei titoli sul mercato; essa ha, quindi, contribuito in modo determinante all'imponente crescita del commercio e dell'industria registrata nel corso del XIX secolo e allo sviluppo del capitalismo azionario, caratterizzato da un progressivo distacco della figura del capitalista da quella dell'imprenditore. Le società anonime non furono oggetto di specifiche disposizioni nel contesto dei “provvedimenti per la difesa della razza”, se si eccettua il divieto agli ebrei di ricoprire nel loro ambito incarichi di amministratori, dirigenti, sindaci. È fuor di dubbio che anche il ricorso agli *escamotages* consentiti dalla regolamentazione delle società di capitali per aggirare i divieti imposti dai provvedimenti antiebraici, così come quello alla cosiddetta “discriminazione”, non era alla portata se non degli appartenenti ai ceti più abbienti, che costituivano evidentemente una minoranza in seno alle Comunità Israelitiche in genere e a quella romana in particolare. Sull'utilizzo della formula della società anonima a ridosso della normazione del 1938 cfr. A. Camerano, *infra*.

¹³³ C. Procaccia, *Gli ebrei romani dall'emancipazione alle leggi razziali*, cit., pp. 30-31.

¹³⁴ F. Levi, *I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei. Il contesto normativo e la realtà torinese*, in *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'EGELI 1938-1945*, a cura dello stesso Autore, Torino, Compagnia di S. Paolo - Quaderni dell'Archivio storico, 1998, p. 22.

¹³⁵ M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, cit., pp. 121-122 (citato anche da F. Levi, *I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei*, cit., p. 23).

¹³⁶ F. Levi, *I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei*, cit., p. 23.

- ¹³⁷ ACS, MI, Demorazza, b. 8, Promemoria, s.d., s.f.
- ¹³⁸ *Ibidem*.
- ¹³⁹ *Ibidem*.
- ¹⁴⁰ D. Adorni, *Modi e luoghi della persecuzione (1938-1943)*, in *L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa antiebraica a Torino 1938-1943*, a cura di F. Levi, Torino, Zamorani, 1991, pp. 44-45; cfr. F. Levi, *I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei*, cit., p. 24.
- ¹⁴¹ Cfr. *infra*, p. 15.
- ¹⁴² Nota anche Levi che "le motivazioni più propriamente economiche della campagna 'razziale' non furono mai al primo posto; non a caso in Germania l'esproprio degli ebrei venne gestito direttamente dal Ministero dell'economia e invece in Italia dal Ministero dell'interno e solo in subordine da un ente, l'EGELI, dipendente dal Ministero delle finanze": F. Levi, *I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei*, cit., p. 32.
- ¹⁴³ Anche questo genere di limitazioni aveva tradizionalmente connotato in negativo lo status degli ebrei. Fubini ne rintraccia "vari precedenti: a Padova il divieto agli ebrei di avere proprietà immobiliari fu introdotto nel 1423; a Firenze nel 1437 fu posto il limite di 500 fiorini alla proprietà immobiliare ebraica; a Roma l'obbligo di alienare tutte le proprietà immobiliari fu sancito da papa Paolo IV nella bolla *Cum nimis absurdum* del 12 luglio 1555 [da cui l'istituto del cosiddetto *jus gazagà*], ancora in vigore nel 1870; in Piemonte il divieto agli ebrei di fare acquisto di beni immobiliari e l'obbligo di alienare quelli che avessero, vennero imposti da Vittorio Amedeo II nel 1706 [...]; la stessa disposizione fu riconfermata nelle costituzioni del Regno di Sardegna del 1770, richiamate in vigore dopo la parentesi napoleonica col regio editto del 21 maggio 1814" e non fu abrogata fino al 1848: G. Fubini, *La legislazione razziale nell'Italia fascista*, cit., p. 19.
- ¹⁴⁴ F. Levi, *I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei*, cit., p. 25.
- ¹⁴⁵ *Ivi*, p. 36.
- ¹⁴⁶ L'Autore riporta cifre relative a tutto il territorio nazionale, elaborandole particolarmente e discutendole, peraltro, con riferimento a Torino.
- ¹⁴⁷ Sul punto cfr. V. Rossi Coen, *infra*.
- ¹⁴⁸ F. Levi, *I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei*, cit., pp. 38 e 40-41.
- ¹⁴⁹ *Ivi*, pp. 42-45; cfr. A. Camerano, *infra*.
- ¹⁵⁰ E. F. Sabatello, *Le conseguenze sociali ed economiche delle persecuzioni sugli ebrei in Italia*, in Camera dei Deputati, *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa*, cit., pp. 79.
- ¹⁵¹ *Ibidem*.
Utile, al riguardo, un riferimento a S. H. Antonucci - G. Spizzichino, *Vita quotidiana durante le leggi razziali e l'occupazione nazista: testimonianze*, in *Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma*, cit., pp. 31-34.
- ¹⁵² E. F. Sabatello, *Le conseguenze sociali ed economiche delle persecuzioni sugli ebrei in Italia*, cit., p. 80. Vale forse la pena di precisare, con riferimento all'espressione "numero 'vero' di ebrei" utilizzata dall'autore, che, da un punto di vista ebraico istituzionale, non è ebreo il figlio di padre ebreo e madre non ebrea non convertito all'ebraismo.
- ¹⁵³ *Ibidem*; cfr. K. Voigt, *Gli emigrati in Italia dai paesi sotto la dominazione nazista: tollerati e perseguitati (1933-1940)*, "Storia contemporanea", XVI, 1985, pp. 45 e segg.
- ¹⁵⁴ Toscana segnala, "a partire dal 1938, tra le 4.500 e le 5.000 abiure e dissociazioni:

sono dei dati importanti di grande impatto percentuale; in certi casi servono a rispondere a delle situazioni di distacco, di abbandono dell'ebraismo che datavano da molto tempo, in altri casi cercano di sanare i drammi interni a famiglie miste, quindi cercano attraverso la conversione, l'abbandono dell'ebraismo e la scelta di un'altra religione, di ridurre l'impatto, l'incidenza delle leggi razziali: si tratta complessivamente di fenomeni assai significativi di questa fase di disorientamento", che infine, peraltro, non varranno ad evitare ad abiurati e dissociati il tragico epilogo della Shoah. Lo stesso Autore evidenzia "un altro aspetto drammatico di cui poco si parla [...]: i suicidi [...]. Ce ne sono almeno 30 in questo periodo", tra cui quello, emblematico, dell'editore Formiggini: M. Toscano, *L'ebraismo italiano dalle leggi razziali alla Shoah*, in *Deportazioni e Shoah tra storiografia e coscienza civile*, Atti del convegno 28 gennaio 2002 all'Enciclopedia Italiana e Laboratori di ricerca storica prodotti dalle scuole, a cura di A. M. Casavola - L. Di Ruscio, Roma, FISM-Enciclopedia Italiana-Centro di Cultura ebraica CER-ANEL, 2003, p. 27. Secondo quanto riportato da Della Pergola, "le conversioni dall'ebraismo o comunque le dissociazioni dalle Comunità Israelitiche ammontano ufficialmente a 968 persone negli anni 1932-37, a 2.231 persone nel 1938, a 2.364 nel biennio 1939-1940, e a 1.210 nel quinquennio 1941-1945": S. Della Pergola, *Precursori, convergenti, emarginati. Trasformazioni demografiche degli ebrei in Italia, 1870-1945*, in *Italia judaica IV*, cit., p. 66. La Comunità romana pare essersi mostrata più coesa, con abiure e dissociazioni contenute entro il 5%: cfr. F. Colzi - C. Procaccia, *infra*.

¹⁵⁵ E. F. Sabatello, *Le conseguenze sociali ed economiche delle persecuzioni sugli ebrei in Italia*, cit., pp. 80-81.

¹⁵⁶ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 86.

¹⁵⁷ *Ibidem*; cfr. V. Rossi Coen, *infra*.

¹⁵⁸ B. Migliau - M. Procaccia, *La documentazione della scuola media ebraica di Roma*, in *Italia judaica*. Gli ebrei nell'Italia unita, cit., pp. 453 e segg.

¹⁵⁹ G. Israel - P. Nastasi, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, cit., p. 251.

¹⁶⁰ La fonte citata precisa che tale cifra non è comprensiva delle figure di docenti universitari diverse da quella dell'ordinario: professori fuori ruolo, liberi docenti (solo questi dichiarati decaduti in numero di 196), incaricati, assistenti.

¹⁶¹ *Ivi*, p. 252.

¹⁶² *Ivi*, pp. 252-256.

¹⁶³ *Ivi*, p. 257 e segg.

¹⁶⁴ E. F. Sabatello, *Le conseguenze sociali ed economiche delle persecuzioni*, cit., p. 81.

¹⁶⁵ *Ivi*, pp. 81-82; dove, peraltro, l'Autore precisa che "all'interno dell'ebraismo italiano l'evoluzione degli ebrei romani si è svolta in ritardo rispetto a quella delle altre Comunità: per ogni periodo, quindi, il loro livello educativo è stato inferiore alla media della collettività ebraica italiana".

¹⁶⁶ *Ivi*, pp. 82-83.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁸ B. Migliau - M. Procaccia, *La documentazione della scuola media ebraica di Roma*, cit., p. 454.

¹⁶⁹ E. F. Sabatello, *Le conseguenze sociali ed economiche delle persecuzioni*, cit., p. 83.

¹⁷⁰ *Ivi*, p. 87.

¹⁷¹ S. Della Pergola, *Precursori, convergenti, emarginati*, cit., pp. 66-67.

¹⁷² Il presente contributo è frutto di una ricerca svolta in stretta collaborazione dai due

autori. Tuttavia, la prima parte del saggio, nella quale si delineano i principali caratteri della struttura economica cittadina, è stata curata da Francesco Colzi, mentre la seconda, incentrata sugli effetti economici delle leggi razziali sulla Comunità Ebraica, è stata redatta da Claudio Procaccia. Per quanto concerne quest'ultima sezione, si ringrazia G. Spizzichino per la collaborazione fornita, non soltanto durante le ricerche in archivio, ma anche nella registrazione dei dati e nell'elaborazione degli stessi.

- ¹⁷³ Sono molti i testi consultabili per un inquadramento generale della situazione economica e sociale dello Stato pontificio nell'ultima parte della sua millenaria storia. Tra essi cfr. M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, Einaudi, 1978; F. Bartoccini, *Roma nell'Ottocento*, 2 voll., Bologna, Cappelli, 1985; R. De Cesare, *Roma e lo Stato del papa dal ritorno di Pio IX al Venti Settembre*, Roma, Forzani, 1907; R. De Felice, *Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio nei secoli XVIII e XIX*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1965; D. De Marco, *Il tramonto dello Stato Pontificio. Il papato di Gregorio XVI*, Torino, Einaudi, 1949; D. Strangio, *L'economia dello Stato pontificio tra il 1860-1870*, in *Lo Stato del Lazio 1860-1970*, a cura di F. Bartoccini e D. Strangio, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1997, pp. 149-187.
- ¹⁷⁴ Sui movimenti demografici di Roma cfr. G. Friz, *La popolazione a Roma dal 1770 al 1900*, Roma, Edindustria, 1974.
- ¹⁷⁵ A. Martini, *Arti mestieri e fede nella Roma dei papi*, Bologna, Cappelli, 1965.
- ¹⁷⁶ P. Toscano, *Roma produttiva tra Settecento e ottocento. Il San Michele a Ripa Grande*, Roma, Viella, 1996.
- ¹⁷⁷ Sulla vita economica di Roma e dello Stato cfr. M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, Einaudi, 1978 e F. Bartoccini, *Roma nell'Ottocento*, 2 voll., Bologna, Cappelli, 1985.
- ¹⁷⁸ In genere i terreni venivano locati a particolari imprenditori agricoli, i "mercanti di campagna", che, nel bene e nel male, rivestirono un ruolo basilare per l'evoluzione economica della regione di Roma tra il XVII ed il XIX secolo. Cfr., tra coloro che si sono occupati dei mercanti di campagna nell'ambito di studi più ampi, W. Sombart, *La campagna romana*, cit., pp. 81-129, R. De Felice, *Aspetti e momenti della vita economica*, cit., pp. 191-205. Studi specifici sui mercanti sono quelli di A.M. Girelli, *Alla ricerca del mercante di campagna. Una figura del lavoro romano nel primo Ottocento*, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi, P. Massa, A. Moiola, Milano, Angeli, 1999, pp. 504-532; IDEM, *Terra e affari a Roma nell'Ottocento pontificio. Mercanti di campagna e mercato dei capitali privati (1817-23)*, in *Studi in onore di Ciro Manca*, a cura di D. Strangio, Padova, Cedam, 2000, pp. 165-249.
- ¹⁷⁹ Sulle attività economiche della Comunità Ebraica romana nella Roma pontificia vi sono diversi studi interessanti. Tra gli ultimi pubblicati cfr. M. Caffiero, *Botteghe ebraiche e organizzazione rionale a Roma in un censimento del 1827*, in *Popolazione e società dal Medioevo all'età contemporanea*, pp. 719-822, a cura di E. Sonnino, Roma, Il Calamo, 1998; F. Del Regno, *Attività commerciali nell'età del Ghetto*, in *Dal Ghetto alla Città. Il quartiere ebraico di Roma e le sue attività commerciali*, Roma, Oltre il Duemila, 2003, pp. 71-91; V. Rossi Coen, in *Dal Ghetto alla Città*, cit., pp. 93-107.
- ¹⁸⁰ L'incremento della popolazione romana fu ovviamente di gran lunga superiore rispetto a quello registrato in Italia nello stesso periodo. Nel 1871 Roma rappresentava lo 0,7% della popolazione italiana, dieci anni dopo era già lo 0,9% e venti anni dopo era l'1,2% della popolazione.
- ¹⁸¹ Tra il 1871 ed il 1881 la superficie destinata ad abitazione passò da 383 a 398 ettari, con un incremento del solo 4% in dieci anni. Cfr. A. M. Seronde Babonau, *Roma. Dalla città alla metropoli*, Roma, Editori Riuniti, 1983, p. 69.
- ¹⁸² Il quartiere Prati, che comunque si cominciò a costruire fin dal 1872, fu il primo esem-

prio di edificazione abusiva, solo a posteriori inclusa nel piano regolatore del 1873.

- ¹⁸³ Il problema dello sviluppo urbanistico romano in questo periodo è stato affrontato da molti studiosi. Cfr. I. Insolera, *Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica 1870-1970*, Torino, Einaudi, 1962; L. Benevolo, *Roma da ieri a domani*, Roma-Bari, Laterza, 1971; A. M. Seronde Babonau, *Roma. Dalla città alla metropoli*, cit., M. Sanfilippo, *La costruzione di una capitale 1870-1911*, Cinisello Balsamo, Silvana, 1992; L. Piccioni, *Roma e il suo territorio*, in *Roma capitale*, a cura di V. Vidotto, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 173-202; M. Casciato, *Lo sviluppo urbano e il disegno della città*, in *Roma capitale*, cit., pp. 125-172.
- ¹⁸⁴ Sul municipio capitolino e sui complessi rapporti con gli organi centrali F. Colzi, *Il Campidoglio e le sue finanze in anni di trasformazione (1851-1881)*, "Roma moderna e contemporanea", IV, 1996, 2, pp. 443-470; P. Allegrezza, *L'amministrazione assente. Uffici e burocrazia municipali da Pio IX alla febbre edilizia (1847-1882)*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 2000; E. Bartolini - M. De Nicolò, *Il municipio anemico. Il Campidoglio nell'ultimo decennio pontificio*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 2000; A. Ciampini, *Municipio capitolino e governo nazionale da Pio IX a Umberto I*, in *Roma capitale*, a cura di V. Vidotto, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 37-72; M. De Nicolò, *La lente sul Campidoglio. Amministrazione capitolina e storiografia*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1996.
- ¹⁸⁵ Cfr. F. Bartocchini, *Capitale e paese: la prima "legge speciale" per Roma nella discussione parlamentare del 1881*, in *Studi in onore di Paolo Alatri*, a cura di C. Corini e P. Melograni, 2 voll., Napoli, ESI, 1991. Sulle leggi speciali per Roma cfr. *La legislazione sul Comune di Roma*, cit.
- ¹⁸⁶ Per una panoramica sul tema "febbre edilizia" cfr. le seguenti opere e la relativa bibliografia: A. Caracciolo, *Roma capitale*, cit., pp. 169-205; I. Insolera, *Roma moderna*, cit., pp. 38-62; A. M. Seronde Babonau, *Roma. Dalla città alla metropoli*, cit., pp. 90-112.
- ¹⁸⁷ Sui rapporti tra gli istituti finanziari e le imprese edili operanti a Roma cfr. M. Bocci, *Banche e edilizia a Roma tra Otto e Novecento*, "Roma moderna e contemporanea", VII, 1999, 1-2, pp. 125-143 e S. Masi, *Il credito fondiario della Banca Nazionale nel Regno d'Italia ed il finanziamento dell'edilizia romana (1885-1893)*, "Roma moderna e contemporanea", VIII, 2000, 3, pp. 487-502.
- ¹⁸⁸ Cfr. G. Luzzatto, *L'economia italiana dal 1861 al 1914*, Torino, Einaudi, 1968, p. 231.
- ¹⁸⁹ G. Ersoch, *Il nuovo mattatoio e mercato del bestiame in Roma*, Siena, Tip. S. Bernardino, 1894; F. Perego, *Monumenti differiti. Il Mattatoio di Testaccio a Roma. La storia, la risemantizzazione*, Roma, Clear, 1993.
- ¹⁹⁰ Sulla crescita del ruolo economico del turismo in Italia tra la fine dell'800 ed il nuovo secolo cfr. P. Battilani, *Vacanze di pochi vacanze di tutti. L'evoluzione del turismo europeo*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- ¹⁹¹ A. Ravaglioli, *Gli alberghi storici di Roma. Dalle locande medievali agli hotel di via Veneto*, Roma, Newton Compton, 1996.
- ¹⁹² Per una analisi sull'evoluzione socio-economica della Comunità Ebraica romana dopo il 1870 cfr. S. Caviglia, *Vita economica e sociale degli ebrei romani dall'emancipazione (1870) agli inizi del XX secolo*, "Rassegna Mensile di Israel", LII, 1, 1986, pp. 117-136 *L'identità salvata. Gli ebrei di Roma tra fede nazione 1870-1938*, Roma-Bari, Laterza, 1996.
- ¹⁹³ Cfr. F. Levi, *Gli ebrei nella vita economica italiana dell'Ottocento*, in *Storia d'Italia, Annali 11: Gli ebrei in Italia*, 2 voll., t. I: *Dal Medioevo all'età dei ghetti*, a cura di C. Vivanti, Torino, 1996, pp. 1171-1210
- ¹⁹⁴ R. Bachi, *L'evoluzione demografica degli ebrei italiani (1600-1937)*; Città di Castello,

Unione Arti Grafiche, 1939, pp. 100-101 e p. 105. L. Livi, *Gli ebrei alla luce della statistica*, Bologna, Arnaldo Forni, 1918-1920, 2 vol., vol. II, pp. 283-284; S. Della Pergola, *Anatomia dell'ebraismo italiano. Caratteristiche demografiche, economiche, sociali religiose e politiche di una minoranza*, Assisi-Roma, Carucci, 1976, pp. 57-59; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale. Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2001, pp. 310-319.

- ¹⁹⁵ Sul Ghetto di Roma sono state pubblicate molte ricerche storiche che hanno evidenziato le pessime condizioni igieniche generali e la fatiscenza della maggior parte degli immobili. Tra le analisi più recenti si veda C. Rendina, *Dal Ghetto alla città. Luoghi ed eventi della comunità ebraica di Roma*, in *Dal Ghetto alla Città*, cit., pp. 23-70 e la bibliografia ivi riportata.
- ¹⁹⁶ Su Nathan si vedano M.I. Maciotti, *Ernesto Nathan. Un sindaco che non ha fatto scuola*, Roma, lanua, 1983, Roma nell'età giolittiana. L'amministrazione Nathan, Atti del convegno di studio (Roma 28-30 maggio 1984) a cura del Comitato di Roma dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1986, G. Barbalace, *Riforme e governo municipale a Roma in età giolittiana*, Napoli, Liguori, 1994, R. Ugo lini, *Ernesto Nathan tra idealità e pragmatismo*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 2003.
- ¹⁹⁷ Sulla storia dell'Acea cfr. *La risorsa Roma: un'azienda tra passato e futuro. Acea, 80 anni*, a cura di V. Emiliani - G. Geraci, Roma, De Cristofaro, 1990 e S. Battilossi, *Acea di Roma 1909-1996. Energia e acqua per la capitale*, Milano, F. Angeli, 1997.
- ¹⁹⁸ Nella legge venivano fissati altri aspetti importanti: a) la concessione di un mutuo per espropri di aree fabbricabili b) la concessione all'Istituto case popolari di altri mutui e facilitazioni c) l'obbligo del Comune di adottare uno speciale regolamento edilizio per disciplinare la costruzione di nuovi quartieri dentro e fuori del nuovo piano regolatore.
- ¹⁹⁹ Nello stesso periodo in Italia si passò da 33.778.000 persone a 37.856.000 abitanti, con un incremento complessivo del 12%.
- ²⁰⁰ L. Cafagna, *L'industria*, cit, p. 81.
- ²⁰¹ Un'analisi puntuale sulla zona industriale Ostiense è quella di M.L. Neri, *Sviluppo produttivo ed espansione urbana. Le vicende della I zona industriale (1870-1941)*, "Roma moderna e contemporanea", VIII, 2000, 1-2, pp. 83-142.
- ²⁰² Il 1919 è l'anno in cui, più in generale, furono adottati provvedimenti a favore delle piccole imprese: il D.L. 25 maggio 1919 in favore delle piccole industrie istituisce un Comitato per le piccole industrie presso il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.
- ²⁰³ Per un inquadramento generale delle vicende romane nell'ambito del sistema economico nazionale cfr., tra i molti studi, V. Castronovo, *L'economia italiana dal periodo giolittiano alla crisi del 1929*, Torino, Giappichelli, 1971, G. Toniolo, *Storia economica dell'Italia liberale (1850-1918)*, Bologna, Il Mulino, 1988 e V. Zamagni, *Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell'Italia 1861-1990*, Bologna, Il Mulino, 1990.
- ²⁰⁴ G. Talamo - G. Bonetta, *Roma nel Novecento*, Bologna, Cappelli, 1987, p. 45.
- ²⁰⁵ Sull'argomento cfr. L. Cafagna, *L'industria nell'economia di Roma dopo l'unificazione italiana*, in *Introduzione a Roma contemporanea. Note e saggi per lo studio di Roma dal 1870 a oggi*, Roma, Centro di studi su Roma moderna, 1954, pp. 63-88.
- ²⁰⁶ Su queste due società cfr. E. Serinaldi, *Molitura e pastificazione a Roma. La "Pantanel-la" 1865-1914*, in *Innovazione tecnologica ed industria in Italia. Cinque realtà emblematiche 1860-1940*, a cura di D. Brignone, Roma, 1993, pp. 127-171 e D. Brignone, *Le Società Riunite Fabbrica di Ghiaccio e Ditta Francesco Peroni: nascita e sviluppo*

dell'industria del freddo a Roma a cavallo del secolo, in *Innovazione tecnologica ed industria in Italia. Cinque realtà emblematiche 1860-1940*, a cura di D. Brignone, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 87-126.

- ²⁰⁷ S. Caviglia, *Vita economica e sociale*, cit., p. 134. Si veda anche E. F. Sabatello, *Aspetti economici ed ecologici dell'ebraismo romano prima durante e dopo le leggi razziali (1928-65)* in *Saggi sull'ebraismo Romano*, a cura di D. Carpi - M. Luzzatti - U. Nahon, Milano-Gerusalemme, Editrice Fondazione Sally Mayer, Scuola Superiore di Studi Ebraici, 1970, pp. 254-255.
- ²⁰⁸ M. Meriggi, *Bougeoisie, Burgertum, Borghesia: i contesti sociali dell'emancipazione ebraica*, in *Stato nazionale ed emancipazione ebraica*, a cura di F. Sofia - M. Toscano, Roma, Bonacci, 1992, p. 162.
- ²⁰⁹ Secondo il censimento del 1911 la popolazione attiva ebraica in Italia era così distribuita: Commercio 41,6%, Amministrazione pubblica e privata 23,1%, Industria 27,2%, Agricoltura 8,1%. Cfr. *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 10 giugno 1911*, Roma, Bertero, 1914-1916.
- ²¹⁰ Sullo sviluppo delle borgate romane cfr. I. Insolera, *Roma moderna*, cit., e F. Ferrarotti, *Roma da capitale a periferia*, Bari, Laterza, 1970.
- ²¹¹ S. Misiani, *Stato e industria culturale. La cinematografia romana dalla crisi del '29 alla caduta del fascismo*, "L'annale Irsifar 1996", Roma, 1997, pp. 12-34.
- ²¹² Sulla creazione della nuova zona industriale romana si veda G. Doti, *La II Zona industriale e il suburbio orientale tra le due guerre*, "Roma moderna e contemporanea", VIII, 2000, 1-2, pp. 143-190.
- ²¹³ G. Pescosolido, *Lo sviluppo industriale di Roma e del Lazio dal 1870 alla II Guerra Mondiale nella riflessione storiografica*, in *L'Italia industriale nelle sue regioni. Bilancio storiografico*, a cura di L. Avagliano, Napoli, ESI, 1988.
- ²¹⁴ Cfr. P. Toscano, *Le origini del capitalismo industriale nel Lazio. Imprese e imprenditori a Roma dall'Unità alla Seconda Guerra mondiale*, Cassino, Università degli studi di Cassino, 2002.
- ²¹⁵ Cfr. anche G. Talamo - G. Bonetta, *Roma nel Novecento*, cit., p. 283-285. Nel settore industriale romano la situazione non era molto diversa: le imprese con un solo addetto erano il 36%, quelle con un numero compreso tra due e cinque erano il 46% e quelle con oltre cinque addetti erano il 18% circa.
- ²¹⁶ Secondo il censimento del 1938 il numero di ebrei nella sola città di Roma era di 11.361 unità e 286 negli altri comuni della provincia. Pertanto la percentuale di ebrei dediti ad attività commerciali, industriali ed artigianali nella Capitale era del 52,81%, mentre il valore per Roma e provincia scendeva 51,5%. Il censimento del 1931 dava per gli operatori delle categorie suddette percentuali simili (51,5%), più esattamente il 46,5% di famiglie ebraiche romane si occupava di commercio, mentre 6,1% era dedita ad attività artigianali ed industriali. Peraltro la percentuale dei commercianti all'interno della Comunità Ebraica della Capitale era nettamente superiore a quella registrata per tutte le Comunità italiane dell'epoca (34,3%). I liberi professionisti nella media delle Comunità Ebraiche italiane erano del 10,8%, contro il 5,6% della Comunità romana. I benestanti censiti erano il 4,9% nella media nazionale e solo 1,7% a Roma, contro il 12,6% di Bologna e l'11,5% di Torino. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale. Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2001, pp. 310 e 317; E. F. Sabatello, *Aspetti economici ed ecologici*, cit., pp. 258-261.
- ²¹⁷ *Ivi*, p. 262

- ²¹⁸ Per quanto concerne l'arco di tempo che va dal 1856 al 1915, i dati sono stati estrapolati dal testo di L. Livi, mentre per gli anni successivi sono state utilizzate le statistiche pubblicate da S. Della Pergola e nel *Rapporto Generale* della Commissione Anselmi. A questo proposito, va segnalato che i dati pubblicati da R. Bachi, relativi alla popolazione ebraica romana nel periodo considerato, sono i seguenti: per l'anno 1861 sono stati registrati 4.400 ebrei, mentre sono 6.200 i censiti nel 1881; furono 7.121 gli ebrei rilevati nel 1901 e ben 11.065 quelli calcolati nel 1931. R. Bachi, *L'evoluzione demografica degli ebrei italiani*, cit., pp. 100-101.
- ²¹⁹ Circa i risultati della politica autarchica il dibattito storiografico è ancora aperto. A questo proposito si segnala, tra gli altri, V. Zamagni, *Dalla periferia al centro*, cit.
- ²²⁰ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit. pp. 61-62.
- ²²¹ *Ivi*, pp. 63-80
- ²²² Cfr. C. Procaccia, *Gli ebrei romani dall'emancipazione alle leggi razziali. Aspetti economici e sociali*, in *Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma*, a cura di M. I. Venzo - B. Migliau, Roma, Archivio di Stato di Roma, 2003 e la bibliografia ivi riportata
- ²²³ Si tratta di tre volumi: i primo ed il secondo riportano le denunce dal 6.12.1938 al 20.04.1939; il terzo concerne gli aggiornamenti sino al 30.06.1941. Archivio corrente della Comunità Ebraica di Roma, *Governatorato di Roma, Ripartizione IV. Elenco delle persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma*, Roma, 3 Voll., Roma, 1939. I registri presentano una serie di colonne ove sono registrati gli estremi di ogni ebreo censito. L'ultima colonna, quella delle "Osservazioni", presenta diverse annotazioni, coeve e/o posteriori, relative a quasi 1.700 persone registrate (tab. 1) Non è possibile stabilire con certezza la data della scrittura di ogni commento. Tuttavia, per taluni dei censiti è stata registrata la morte sia alle Fosse Ardeatine, sia nei campi di sterminio. Pertanto, è evidente che il registro fu aggiornato in tempi diversi da quella della prima compilazione.
- ²²⁴ Cfr. V. Rossi Coen, *infra*.
- ²²⁵ Si tratta di coloro che chiesero di non essere considerati più ebrei, senza tuttavia convertirsi ad altra religione.
- ²²⁶ Cfr. V. Rossi Coen, *infra*.
- ²²⁷ Quali, ad esempio, la frequenza degli figli in classi non differenziate ed il libero accesso ad associazioni. Cfr. G. Y. Franzone, *infra*, e V. Rossi Coen, *infra*.
- ²²⁸ Tra questi, probabilmente, vi erano diverse persone che non si consideravano ebrei da tempi non sospetti.
- ²²⁹ R. Bachi, *L'immigrazione verso lo Stato di Israele*, in *Studi in onore di Riccardo Bachi*, "Rassegna Mensile d'Israele", XVI, 1950, 6-8, pp. 80-105.
- ²³⁰ Il numero è stato calcolato in base ai dati pubblicati sulla dimensione media delle famiglie ebraiche romane nel 1938. Cfr. E. F. Sabatello, *Aspetti economici ed ecologici*, cit., pp. 260 e la bibliografia ivi riportata.
- ²³¹ Indipendentemente dai motivi che indussero molti ebrei a cancellarsi dalle liste della Comunità ebraica di Roma, almeno dal punto di vista formale, le attività di questi non possono essere considerate più "ebraico romane", anche nei casi in cui gli operatori economici rimasero in città, mantennero legami con i membri della Comunità della Capitale e continuavano ad osservare le leggi mosaiche.
- ²³² Cfr. A. Camerano e V. Rossi Coen, *infra*.
- ²³³ Non a caso si tratta della più antica Comunità d'Europa, la cui costante presenza a Roma risale al II secolo avanti l'era volgare (ovvero a. C.). A. MILANO, *Il ghetto di Roma*, cit., p. 13.

- ²³⁴ Cfr. C. P. Kindleberger, *La grande depressione nel mondo, 1929-1939*, Milano, Etas, 1982 (ed. or. 1973).
- ²³⁵ Cfr. CL. Stein, *The Balfour declaration*, Jerusalem - London, The Magnes Press - The Hebrew University - The Jewish Chronicle Publications, 19832.
- ²³⁶ Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 298 (26 dicembre 1939), Supplemento ordinario, Ministero delle Corporazioni. Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Roma, *Elenco delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini di razza ebraica*. Nel documento sono riportati i dati relativi alle attività agricole, industriali e commerciali, esclusi quelli relativi alle imprese artigiane, perché rappresentate sindacalmente dalla federazione nazionale fascista degli artigiani e quindi censite separatamente. A questo proposito, si rammenta che tali aziende, nel 1931, rappresentavano il 6,1% di tutte le attività degli ebrei. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit., p. 306; E. F. Sabatello, *Aspetti economici ed ecologici*, cit., pp. 260-261.
- ²³⁷ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit.
- ²³⁸ Per "unità locale" si intende l'impianto o il (corpo di impianti) situato in un dato luogo, in cui è effettuata la produzione di beni e di servizi. E. F. Sabatello, *Aspetti economici ed ecologici*, cit., p. 262.
- ²³⁹ *Ivi.*, pp. 269-284.
- ²⁴⁰ M. Caffiero, *Botteghe ebraiche e organizzazione rionale*, cit., pp. 719-822.
- ²⁴¹ Vi erano 15 locali adibiti a depositi e magazzini, 33 ingrossi, 18 sartorie e 3 laboratori per lavorazioni di vario genere.
- ²⁴² Il commercio degli "stracci" era una significativa eredità del periodo del ghetto: era uno dei pochi mestieri consentiti agli ebrei, menzionato nella bolla di Paolo IV, con la quale fu istituito il "Clastrum Hebreorum". Ancora negli anni Trenta del XX secolo, la maggior parte dei "cenciauoli" romani erano ebrei (il 75%). Cfr. A. Milano, *Il ghetto di Roma*, cit. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit.
- ²⁴³ A. Milano, *Ricerche sulle condizioni economiche degli ebrei durante la chiusura nel ghetto (1555-1848)*, "Rassegna mensile d'Israele", V, 1930, 9, pp. 445-465, 10-11, pp. 545-566, 12, pp. 629-650, VI, 1-2, 1931, pp. 52-73, 3-4, pp. 159-168.
- ²⁴⁴ Cfr. V. Rossi Coen. *infra*.
- ²⁴⁵ A. Milano, *Il ghetto di Roma*, cit.
- ²⁴⁶ Purtroppo le fonti statistiche per gli anni 1938-1950, non consentono di ricostruire le sorti delle aziende romane nel loro complesso. Cfr. ISTAT, *Annuario di statistica di Roma e del Lazio*, Roma, 1952.
- ²⁴⁷ Cfr. A. Camerano, *infra*.
- ²⁴⁸ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit., p. 64.
- ²⁴⁹ Con il termine "discriminati" si indicano coloro che ottennero la possibilità di lavorare liberamente in virtù dei loro meriti politici, civili e militari. Circa il concetto di "discriminazione" si rimanda a G. Y. Franzone, *infra*; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit., pp. 303-304;
- ²⁵⁰ Dai dati estrapolati dalla Gazzetta emerge che le aziende che avevano titolari o soci "ariani" erano 19 e 13 quelle dei "discriminati"; inoltre, al 9 febbraio del 1939, 4 erano le cessazioni e due le cessazioni. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 298 (26 dicem-

bre 1939). Supplemento ordinario, cit.

- ²⁵¹ I dati presenti nella tabella sono stati estrapolati da ACS, *MI, Demorazza, Fascicoli personali (1938-1943)*. Più esattamente le tabb. XX sono un'elaborazione delle informazioni presenti nel *database dell'Archivio di Stato di Roma*, la cui realizzazione è stata curata da L. Garofano, mentre la creazione del *software* è stata curata da A. Robustelli. Infine, la schedatura della documentazione è stata effettuata da E. Boffo, F. Del Regno, F. Lagorio, M. E. Iorio e N. Procaccia.
- ²⁵² ASR, *Prefettura*, cat. *Ebrei*, b. 1515. *Negozi di ebrei - copertura delle scritte che hanno nomi di razza ebraica*, (settembre 1939).
- ²⁵³ ACS, *MI, Demorazza.*, b. 6, fasc. 20. *Organizzazione cenciauoli*, 1° giugno 1942.
- ²⁵⁴ ACS, *MI, Demorazza.*, b. 6, fasc. 22. *Appunto per il Duce*, 18 luglio 1942.
- ²⁵⁵ Cfr. A. Camerano, *infra*.
- ²⁵⁶ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit., p. 306.
- ²⁵⁷ *Ivi*, p. 69; E.F. Sabatello, *Aspetti economici ed ecologici*, cit., p. 26.
- ²⁵⁸ I dati riguardano esclusivamente le cessazioni di aziende e di esercizi non dovute alla morte naturale del titolare, non legate alla cessione dell'attività ad "ariani" od ebrei, alla loro trasformazione in società di fatto, in società anonime, oppure ai semplici trasferimenti di ubicazione dell'esercizio. Tale scelta è stata motivata principalmente dalla necessità di individuare gli operatori che non poterono o non vollero usufruire di espedienti per salvaguardare la propria attività. Pertanto, sono inclusi nell'elenco: le cessazioni delle aziende, i fallimenti e le chiusure di una parte degli esercizi, ma non di tutte le unità locali appartenenti ad una determinata azienda. Di quest'ultima categoria sono stati rilevati 10 casi.
- ²⁵⁹ Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 201 (28 agosto 1940,); n. 63 (28 ottobre 1941,); 1941, n. 122 (26 maggio 1941); n. 222 (26 maggio 1941); n. 1 (2 gennaio 1942); n. 119 (163 13 luglio 1942); n. 209 (05 settembre 1942); n. 250 (22 ottobre 1942); n. 59 (12 marzo 1943); n. 208 (7 settembre 1943). La chiusura di tali attività fu certamente dovuta ai divieti emanati nel 1940, che proibivano il rilascio e la voltura di licenze di esercizio ai commercianti ebrei e che colpirono, tra gli altri, gli operatori che si occupavano della raccolta di rottami metallici. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit. pp. 74-75. Va segnalato che i rivenditori di rottami metallici che chiusero gli esercizi tra il 1940 ed il 1943, corrispondono nel numero (29 unità) a quelli censiti nel 1938-1939 (cfr. tab. 8). Di fatto, le suddette disposizioni determinarono la scomparsa della componente ebraica nel settore della raccolta e rivendita di metalli vecchi e nuovi.
- ²⁶⁰ Di questi, 50 furono dispensati dal lavoro perché fisicamente inabili; 12 furono dichiarati idonei solo per i lavori leggeri, e di fatto, messi a riposo; infine, altre 4 persone furono dispensati per motivi vari. ASR, *Prefettura*, b. 1515, fasc. 20.
- ²⁶⁰ ASR, *Prefettura*, b. 1515, fasc. 20.
- ²⁶¹ Nel documento non è precisata la proporzione tra uomini e donne. ASR, *Prefettura*, b. 1515, fasc. 20.
- ²⁶² ASR, *Prefettura*, b. 1515, fasc. 20. Dalle suddette liste è stato creato un apposito *database* da cui sono stati eliminati i nominativi duplicati.
- ²⁶³ Le classi di età sono state calcolate prendendo in considerazione le ripartizioni riportate nella missiva del 2 luglio 1943.
- ²⁶⁴ Le liste non contengono informazioni relative al reclutamento delle donne ebrei.

²⁶⁵ Cfr. V. Rossi Coen, *infra*.

²⁶⁶ ACS, *MI, Demorazza*. b. 8 fasc. 24; C. Procaccia, *Gli ebrei dall'emancipazione*, cit.,

²⁶⁷ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*.cit., p. 54.

²⁶⁸ Attualmente è in fase di riordino l'Archivio di Deposito della Comunità Ebraica di Roma. Durante i lavori sono stati individuati alcuni dei registri relativi ai contribuenti degli anni Trenta e Quaranta. In attesa di avere a disposizione il quadro completo dei fondi relativi alla "fiscalità" della Comunità, sono stati scelti due anni campione (il 1938 ed il 1942) utili per misurare l'impatto delle leggi razziali sui contributi versati e, soprattutto, per trarre indicazioni sui redditi degli ebrei.

²⁶⁹ ADCER, *Matricole dei contribuenti*, 1938; *Matricole dei contribuenti*, 1942.

²⁷⁰ Per la corretta lettura delle sottostanti tabelle è importante spiegare che: per "Iscritti con reddito imponibile registrato", si intendono quei contribuenti per i quali risulta non solo il nominativo, ma anche l'importo deciso dalla Comunità. Diversamente, con il termine "Iscritti con reddito imponibile non registrato" si identificano quei contribuenti per i quali non risulta sia stato registrato l'imponibile.

Per "reddito I° imponibile", si intende la prima cifra stabilita dalla Comunità per applicare l'aliquota fiscale. Con il termine "reddito II° imponibile" si identifica la cifra che la Comunità intendeva richiedere in un secondo momento. Per "reddito imponibile dei paganti", si intende l'imponibile dei contribuenti che effettuavano i pagamenti delle rispettive aliquote.

²⁷¹ Sfortunatamente il registro relativo al 1938 contiene pochi dati relativi a quanti pagavano ed a quanti concordano il pagamento. Non sono ancora note le cause per cui raramente furono registrati i pagamenti, tuttavia, è improbabile che per quell'anno quasi nessuno dei contribuenti pagò la rispettiva aliquota fiscale. Pertanto, in attesa di altri riscontri documentari, per l'anno considerato sono stati elaborati solo i dati relativi al "Reddito I° imponibile", mentre per il 1942 è stato possibile un'analisi più articolata dei registri.

²⁷² Le classi di importo degli imponibili sono state costruite sia in base alla frequenza dei valori degli imponibili registrati, sia utilizzando come parametro di riferimento i dati relativi ai redditi degli impiegati della Comunità ebraica di Roma nel periodo 1938-1942, nonché gli stipendi del personale dello Stato. A questo proposito, è stato rilevato che il Capo Rabbino, nel 1938, riceveva un emolumento superiore alle 65.000 lire annue e nel 1942, la retribuzione era scesa a poco più di 56.000 lire. Il direttore della scuola ebraica guadagnava, nel 1938, oltre 12.000 lire nette l'anno e nel 1942 più di 13.000 lire annue. Un insegnante della scuola ebraica percepiva uno stipendio variabile tra le 7.000 e le 8.000 lire nette annue sia nel 1938, sia nel 1942. Per quanto concerne le retribuzioni del personale civile dello Stato italiano, gli stipendi lordi annui nel 1938 variavano tra le 43.356 lire, percepite da un alto dirigente, alle circa 6.685 lire della busta paga di un commesso. Nel 1942 i redditi degli appartenenti alle medesime categorie erano cresciuti, passando, rispettivamente ad oltre 55.000 lire lorde annue per i livelli impiegatizi più alti, ad un minimo di 10.500 lire lorde per quelli più bassi. ASCER, b. 103, *Ricchezze Mobili*, 1938-1942, carte sciolte; ISTAT, *Sommario di statistiche storiche (1926-1985)*, Roma, 1986.

²⁷³ Circa il 15% del totale degli iscritti pagò i contributi solo dopo il ricorso al Consiglio.

²⁷⁴ Furono ben il 43,69% dei contribuenti gli iscritti che andarono a "ruolo"; secondo la normativa vigente i nominativi di coloro che si rifiutavano di pagare le tasse della Comunità, erano comunicati alle autorità competenti che si impegnavano a riscuotere il denaro dovuto. Nei casi in cui non era possibile esigere i contributi era la Comunità ebraica a dover corrispondere allo Stato le aliquote relative. Non avendo a disposizione i dati degli anni successivi al 1943, allo stato attuale delle ricerche non è possibile stabi-

lire con precisione quanti successivamente saldarono gli arretrati. Per quanto concerne le disposizioni di legge relative alla "fiscalità" delle Comunità ebraiche italiane, si rimanda a Comunità Israelitiche e Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, *Disposizioni Legislative*, Roma, Dapco, 1960.

- ²⁷⁵ Dal giugno 1940 ebbe inizio l'internamento degli ebrei italiani antifascisti e degli ebrei stranieri. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*.cit., p. 72.
- ²⁷⁶ Ringrazio in particolare Silvia Haia Antonucci, Giancarlo Spizzichino, Claudio Procaccia, senza i quali questo lavoro non sarebbe arrivato alla fine. Ringrazio, inoltre, Vincenza Pizziconi dell'Archivio di Stato di Roma per la disponibilità e l'aiuto fornitomi.
- ²⁷⁷ In particolare Archivio di Stato di Roma; Archivio Centrale dello Stato e Archivio storico della Camera di Commercio.
- ²⁷⁸ Fu il Codice di Commercio francese del 1807 ad inaugurare la moderna storia delle società di capitali, aprendo "attraverso il principio del superamento del privilegio, alla libera associabilità delle grandi imprese economiche, anche nel regime delle "anonime", quindi in un regime di responsabilità limitata", S. Tondo, *Appunti critici e propositivi sul controllo giudiziario di atti societari*, "Rivista del notariato", 1, 1997, pp. 77-118
- ²⁷⁹ Cfr. in generale a tal proposito D. Zangara, *Le società di persone e le società di capitali*, Palermo, s. n. t., 1996
- ²⁸⁰ Cfr. G. Franzone, *infra*
- ²⁸¹ S. Tondo, *Riforma delle omologazioni in materia societaria*, in www.archivioceradi.luis.it
- ²⁸² Le società anonime vennero progressivamente regolamentate in America (1811), in Spagna (1829), in Germania (1862, 1870) e in Italia (1882). Cfr. S. Tondo, *Riforma delle omologazioni*, cit.
- ²⁸³ Particolarmente interessante a questo proposito per una ricostruzione generale del panorama economico ebraico I. Pavan, *Federico Jarach, 1874-1951. Un imprenditore, un organizzatore industriale israelita dall'età liberale alla fine del fascismo*, Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea. La tesi ha messo in evidenza l'importanza delle disposizioni discriminatorie del 1938-1939 nel determinare una posizione difficilmente sostenibile per gli imprenditori ebrei che controllavano società anonime, costretti spesso a vendere ad un prezzo inferiore al valore reale e nel dopoguerra a tentare vanamente di recuperare l'azienda od ottenere un risarcimento rivolgendosi alla Magistratura. Di ciò ne sono testimonianza i processi giunti fino al livello della Cassazione, conclusi spesso con sentenza negativa per gli ebrei. Le sentenze affermarono massime di particolare importanza nell'applicazione delle norme per il reintegro dei diritti patrimoniali ebraici. Può essere utile segnalare che, secondo l'autore, "le questioni sollevate dal trattamento discriminatorio degli ebrei nell'ambito delle società anonime sono state sinora trascurate, anche per la complessità del quadro giuridico a cui rimandano e la difficoltà con cui si riesce a disporre di informazioni attendibili".
- ²⁸⁴ Nel corso del XIX-XX secolo sorgono infatti in Italia oltre seicento società anonime (soprattutto compagnie di trasporto marittime o ferroviarie) molte delle quali destinate a sparire nel giro di pochi anni, ostacolate da una rigida normativa di controllo, destinata nel tempo ad essere modificata. Insieme alle società anonime si registrò anche uno sviluppo parallelo di nuovi istituti di credito; S. Tondo, *Riforma delle omologazioni* cit.
- ²⁸⁵ Le pressioni degli ambienti finanziari fecero sì che si proponessero diverse modifiche alla normativa vigente. In Francia per esempio, proprio tali pressioni portarono il Governo a liberalizzare questo regime con due interventi legislativi: nel 1863, sopprimendo l'obbligo di autorizzazione per le società con capitale non superiore

ai 20 milioni di franchi, e, nel 1867, eliminando tale limite; S. Tondo, *Riforma delle Omologazioni*, cit.

²⁸⁶ R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1993, *Introduzione*, pp. I-XXXIV.

²⁸⁷ Numerosi studi si sono occupati di questo argomento in modo approfondito. In generale a questo proposito cfr. *Le leggi contro Israel*, "Rassegna mensile di Israele", LIV, 1-2, 1988 e ultimamente Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria *Rapporto generale. Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2001; M. I. Venzo, *Il fascismo e le leggi razziali*, in *Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma 1938-45*, a cura di M. I. Venzo e B. Migliau, Roma, Archivio di Stato di Roma, 2003, pp. 8-21. Manca tuttavia un'analisi specifica dei fenomeni strettamente connessi all'economia ed in particolare alla città di Roma. Numerosi spunti in C. Procaccia, *Gli ebrei romani dall'emancipazione alle leggi razziali. Aspetti economici e sociali*, in *Le leggi razziali e la Comunità* cit., pp. 27-30

²⁸⁸ R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., pp. I-XXXIV

²⁸⁹ I decreti del 17 novembre 1938 (n. 1728) e del 9 febbraio 1939 (n. 126), non sembrarono dunque colpire in modo imprevedibile il ceto medio alto degli imprenditori e dei commercianti romani.

²⁹⁰ Il decreto aveva riportato in vigore molte delle interdizioni in auge prima del 1848 e accanto ad esse si ritrova la limitazione delle proprietà; proprio quest'ultima, leggendo con attenzione il testo di legge, sembrava essere tra le meno radicali. Infatti, proprio e quasi soltanto in campo economico, gli ebrei ritenuti "meritevoli" (i cosiddetti "discriminati" citati nel paragrafo precedente) avevano diritto ad un trattamento meno pesante di quello inflitto a tutti gli altri. I motivi di questa apparente moderazione non appaiono chiari, ma l'interpretazione più attendibile risulta essere sicuramente quella che vede, accanto ai benefici effetti tanto auspicati derivanti dall'applicazione della normativa sulla proprietà, il timore delle eventuali ricadute negative delle leggi "razziali" in campo economico. Inoltre, le concessioni economiche ai discriminati previste dalla legge del 17 Novembre, non vanno in alcun modo sopravvalutate visto che esse furono di fatto l'ultima e limitata esenzione rimasta in un quadro persecutorio drastico e generalizzato.

²⁹¹ La limitazione quindi, agiva su due diversi livelli: in primo luogo si operava per salvaguardare dal "pericolo ebraico" la gestione di imprese classificate come collegate alla tutela militare del Regno d'Italia prescindendo dalle dimensioni e rilevando esclusivamente l'attività svolta. In secondo luogo si andava a colpire anche le restanti aziende purché di medie-grosse dimensioni: non rilevando la tipologia della produzione. Il criterio con il quale scattava la limitazione risultava essere quello del personale impiegato. È importante sottolineare che il comma non faceva riferimento solo alla limitazione della proprietà, ma indicava chiaramente tutte le cariche interdette agli ebrei che, ovviamente, risultarono essere quelle di maggior rilevanza ed importanza all'interno di una organizzazione imprenditoriale. L'articolo 10 al punto d) specificava il valore massimo dei terreni di cui potevano essere proprietari gli appartenenti alla minoranza ebraica; oltre ad esso era fatto divieto di essere proprietari, in qualsiasi forma, a titolo di proprietà piena e di *nuda proprietas* o a titolo di concessione enfiteutica di ulteriori appezzamenti di terra. Nel punto e) si enunciava la limitazione inerente ai fabbricati urbani: anche in questo caso veniva fissata la soglia oltre la quale scattava il divieto della proprietà. Veniva indicato il valore massimo dell'imponibile (quello su cui vengono commisurate le imposte) nella cifra di ventimila lire.

²⁹² Formato da 80 articoli, venne suddiviso in tre Titoli: I Titolo: Limitazioni alle proprietà immobiliari; II Titolo: Limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commerciali; III Titolo: Disposizioni generali e finali.

- ²⁹³ Le tre categorie erano: le aziende dichiarate di interesse per la difesa nazionale; le aziende di qualunque altra natura che per il numero del personale eccedevano i limiti stabiliti dall'art. 10 lettera c) del r.d.l. 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728; le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.
- ²⁹⁴ Unica deroga a riguardo fu quella prevista dall'art. 55, che prevedeva la possibilità di effettuare "una donazione dell'intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti" indicati nell'art. 6 del medesimo decreto. Si tratta della stessa previsione indicata per gli eventuali atti a titolo gratuito aventi ad oggetto beni immobiliari e terreni. Si tratta di un elemento importante su cui meriterebbe riflettere, poiché sanciva la possibilità, di fatto perseguita da numerosi ebrei, di cedere a parenti non ebrei la propria attività. La diffusione di tale scelta finì per impensierire il Regime che intervenne in seguito anche in tal senso.
- ²⁹⁵ Accertate le condizioni per il rilievo, il commissario notificava al proprietario il corrispettivo proposto e il nome della società rilevataria; era possibile proporre opposizione nei confronti di un'offerta inadeguata e far decidere il ricorso ad un apposito Collegio. Divenuta definitiva la somma da corrispondere, il Commissario di vigilanza trasferiva l'azienda alla società rilevataria. Il prezzo di tale alienazione era investito in titoli nominativi di debito consolidato non trasferibili per atto tra vivi, se non dietro autorizzazione del Ministro delle Finanze. Per concludere questo breve excursus, il già citato art. 10 del r.d.l. 1728 (punto c) vietava non solo la proprietà delle aziende ma anche la gestione delle stesse da parte di appartenenti alla minoranza ebraica; gli ultimi articoli del II Titolo si occupano proprio di disciplinare queste situazioni.
- ²⁹⁶ Analizzando attentamente tali fonti emergono elementi diversi: da un lato numerose sono le testimonianze "dell'antisemitismo burocratico" che dalle prime fasi della persecuzione caratterizzò l'amministrazione statale; dall'altro una sorta di confusione sull'applicazione delle norme non ancora ben definite.
- ²⁹⁷ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria *Rapporto generale*, cit., p. 324.
- ²⁹⁸ R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, pp. I-XXXIV.
- ²⁹⁹ Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria *Rapporto generale*, cit., p. 324; in particolare sarebbe necessario approfondire tale argomento nelle carte della famiglia Thaon di Revel, conservate presso la Fondazione Einaudi di Torino. Per l'inventario di questo archivio cfr. S. Dorigo (a cura di), *L'Archivio di Paolo Thaon di Revel, "Annali della Fondazione Luigi Einaudi"*, II (1968), pp. 219-276, e VI (1972), pp. 334-615.
- ³⁰⁰ ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 51, "Divisione razza società anonime", carte sciolte.
- ³⁰¹ *Ibidem*.
- ³⁰² Documento citato in Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit., p. 324, cfr. ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 28.
- ³⁰³ Documento citato in Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit., p. 326, cfr. ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 28.
- ³⁰⁴ *Ivi*, p. 324, cfr. ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 28.
- ³⁰⁵ *Ivi*, p. 327, cfr. ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 28. Il timore della fuga di capitali all'estero, al contrario, non sembra motivo sufficiente per spiegare l'esclusione delle società anonime dalla più generale normativa volta a colpire gli ebrei. Nel corso degli anni Trenta l'esportazione di capitali era resa pressoché impossibile dalle leggi vigenti: occorreva, infatti, una autorizzazione *ad personam* da parte del Ministero per gli scambi

e le valute che ben difficilmente sarebbe stata accordata ai perseguitati. È pur vero che in una raccomandata riservatissima - urgentissima del 19 agosto 1938 del Ministero dell'interno - Direzione Generale della PS - Divisione polizia politica indirizzata ai prefetti del Regno, al Questore di Roma e ad altri destinatari, conservata in ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 28, si prega di "far procedere riservatamente a cauti urgentissimi accertamenti" sul fatto che "gli ebrei starebbero procedendo al reinvestimento dei loro beni non strettamente liquidi reinvestendo il ricavato particolarmente nell'acquisto di gioielli ed anche di oro con la intenzione di trafugare poi tali preziosi all'estero, specialmente in Svizzera, profittando, per recarsi in tale Stato, della relativa facilità di effettuare brevi e frequenti espatri col pretesto della gita a Campione".

³⁰⁶ ACCIA, *Titolo XXIII*, b. 53, fasc. 3, telegramma 837, 17.2.1940.

³⁰⁷ ASR, *Prefettura, Ebrei*, b. 1515, "Azionisti di società anonime esercenti servizi pubblici di piazza e di noleggio", dicembre 1941.

³⁰⁸ ASR, *Prefettura, Ebrei*, b. 1515, "Vendite fittizie operate da ebrei a prestatori ariani", 23, 26 agosto 1940.

³⁰⁹ *Ibidem*.

³¹⁰ *Ivi*, 26 gennaio 1943.

³¹¹ ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 51, "Divisione razza società anonime", carte sciolte.

³¹² A questo proposito cfr. F. Colzi -C. Procaccia, *infra*.

³¹³ ACCIA, *Titolo XXIII*, b. 53, fasc.1. Lo stesso tipo di informazioni si trovano per gli anni 1941 (Ditta Arnaldo Sabbadini, via Castelfidardo, 32).

³¹⁴ Probabilmente perché la pagina locale era sorvegliata meglio dall'autorità federale, e fatta da fascisti credenti, "Il Tevere" finiva per eccedere nello zelante desiderio di colpire la Comunità. Interprete delle intenzioni e decisioni fasciste, fu ultranzista nel chiedere di agire contro gli ebrei.

³¹⁵ Solo una lettura progressiva degli articoli in esame consente di comprendere appieno l'attacco antisemita. In particolare per quanto descritto in questa sede, appaiono rilevanti gli articoli compresi fra ottobre - dicembre 1938, e a seguire fino al '42.

³¹⁶ ACS, *MI, Demorazza*, b. 13, fasc. LIII (2). Confermavano queste affermazioni tutti i giornali italiani. Fra gli altri, a distanza di pochi giorni, scriveva il Popolo d'Italia: "I giudei che erano consiglieri, delegati o comunque padroni delle società stesse si sono dimessi e al loro posto sono apparsi chiari nomi di ariani [...] come teste di legno", *Ibidem*.

³¹⁷ ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 28.

³¹⁸ ACS, *MI, Demorazza*, b. 13, fasc. LIII (12).

³¹⁹ ASR, *Prefettura, Ebrei*, b. 1515.

³²⁰ ACS, *MI, Demorazza*, b. 13, fasc. LIII (1).

³²¹ ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 51, "Divisione razza società anonime", carte sciolte.

³²² *Ibidem*

³²³ *Ibidem*

³²⁴ Si auspica la creazione di un organo di controllo nei Consigli provinciali delle corporazioni e nelle Unioni provinciali degli industriali.

³²⁵ Cfr. V. Rossi Coen, *infra*.

³²⁶ ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 51, "Divisione razza società anonime", carte sciolte.

³²⁷ Brenner aveva ceduto insieme alla ditta, debiti per circa L. 400.000, a fronte di un

- guadagno netto di L. 50.000; ASR, *Prefettura, Ebrei*, b, 1515, "Vendita di negozi ed immobili".
- ³²⁸ ACS, *MI, Demorazza*, b. 8, fasc. 32, intercettazione telefonica del 28.11.1938.
- ³²⁹ ACCIA, *Titolo XXIII*, b. 53, fasc. 3, telegramma 837, 17.2.1940.
- ³³⁰ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria *Rapporto generale*, cit., pp. 493-494.
- ³³¹ ACS, *MI, Demorazza*, b. 8, fasc. 32, "Promemoria per Le Pera".
- ³³² Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria *Rapporto generale*, cit., p. 510, ASR, *Prefettura, Ebrei*, b. 1515, febbraio 1944.
- ³³³ ASR, *Prefettura, Ebrei*, b. 1515, febbraio 1944.
- ³³⁴ Ditta "Coen & co." sita in via del Tritone n. 36, nella quale erano occupate circa 350 persone, fu stata venduta il 7 settembre 1938 a "Galtrucco" per L. 38.000.000. Seguirono trattative per la vendita del palazzo sede della ditta per L. 40.000.000.
- ³³⁵ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria *Rapporto generale*, cit., p. 513
- ³³⁶ Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 1941, n. 63 (14 marzo).
- ³³⁷ ACCIA, *Archivio di riposo*, titolo X, sc. 45, 31.01.1945 con allegato inventario di merci aspostate (cfr. *Rapporto generale*, cit., pag. 505).
- ³³⁸ ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 28.
- ³³⁹ Voltura: intestazione al medesimo proprietario modificando nome, la ragione sociale ed il capitale, oppure atto con la quale esse venivano "girate" nelle mani di prestanome "ariani". Di solito, nonostante la voltura, anche a causa del complesso problema riguardante le proprietà immobiliari, la sede della società rimaneva la medesima.
- ³⁴⁰ *Ibidem*
- ³⁴¹ *Ibidem*
- ³⁴² In questo paragrafo sono riportati qui i primi risultati di una ricerca ancora in corso e relativa ad una ricca e complessa documentazione che va studiata approfonditamente.
- ³⁴³ ASR, *Prefettura, Ebrei, Società anonima tessuti e abbigliamento*, b. 1515, fasc. 34/6.
- ³⁴⁴ *Ibidem*.
- ³⁴⁵ *Ibidem*.
- ³⁴⁶ *Ibidem*.
- ³⁴⁷ *Ibidem*.
- ³⁴⁸ *Ibidem*.
- ³⁴⁹ *Ibidem*.
- ³⁵⁰ Ricerche su tale materia necessitano di ulteriori approfondimenti. Dalla documentazione sino ad ora esaminata, non emergono però ulteriori indicazioni.
- ³⁵¹ ACCIA, *Titolo XXIII*, b. 53.
- ³⁵² *Ibidem*
- ³⁵³ *Ibidem*.
- ³⁵⁴ ACS, *MI, Demorazza*, b. 11, fasc. 28.
- ³⁵⁵ ACS, *MI, Demorazza*, b. 7, fasc. 46, cc. n.n.

- ³⁵⁶ L'esposto del Piraldi, fascista dal 1928, non risultava però suffragata da prove.
- ³⁵⁷ Ulteriori ricerche saranno oggetto di successivi studi.
- ³⁵⁸ ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 40.
- ³⁵⁹ *Ibidem*
- ³⁶⁰ *Ibidem*
- ³⁶¹ ACS, MI, Demorazza, b. 7, fasc. 46.
- ³⁶² R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit. p. I-XXXIV.
- ³⁶³ Cfr. F. Colzi - C. Procaccia, *infra*.
- ³⁶⁴ Cfr. S. H. Antonucci-H - I. Lowenthal, *infra*.
- ³⁶⁵ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale. Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni di cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati*, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2001, p. 493.
- ³⁶⁶ Cfr. A. Camerano, *infra*.
- ³⁶⁷ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit., p. 495.
- ³⁶⁸ Cfr. F. Colzi - C. Procaccia, *infra*.
- ³⁶⁹ Cfr. A. Camerano, *infra*.
- ³⁷⁰ Cfr. F. Colzi - C. Procaccia, *infra*.
- ³⁷¹ Cfr. A. Camerano, *infra*.
- ³⁷² *Ibidem*
- ³⁷³ Cfr. G. Franzone, *infra*.
- ³⁷⁴ *Ibidem*
- ³⁷⁵ *Ibidem*
- ³⁷⁶ "Ricostruzione" 2 novembre 1944.
- ³⁷⁷ Cfr. A. Camerano, *infra*.
- ³⁷⁸ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Rapporto generale*, cit. p. 513
- ³⁷⁹ Archivio privato della Famiglia Roccas.
- ³⁸⁰ Cfr. A. Camerano, *infra*.
- ³⁸¹ Cfr. F. Colzi - C. Procaccia, *infra*.
- ³⁸² *Ibidem*
- ³⁸³ *Ibidem*
- ³⁸⁴ Con lui erano al fronte altri tre componenti della famiglia.
- ³⁸⁵ Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, Archivio di Stato di Roma, Archivio Centrale di Stato, Archivio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Archivio dell'istat.

Progetto grafico e impaginazione



www.menexa.it

Finito di stampare
nel mese di settembre 2004

Atena S.r.l